



**CITTÀ DI OZIERI**

PROVINCIA DI SASSARI

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 59**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 1 DEL 06-02-2018**

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Murgia Marco

**Vista** la nota R.F.I. della Direzione Territoriale di Cagliari – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del 26/01/2018, acquisita agli atti del Comune di Ozieri, prot. n. 22313 del 26/01/2018, con la quale chiede emissione ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

**Visti** gli artt. 52 e 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che testualmente recitano:

1. lungo i tracciati delle Ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
2. tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;
3. le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;
4. gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
5. nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;
6. a richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere cresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

**visto** l'art. n. 55 del DPR n. 753 del 11/07/1980 che testualmente recita:

1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

**Considerato** il rischio di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo d'interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

**VISTI** gli artt. 50/54 del D.lgs. 267/2000;

**VISTA** la L. n. 689/81 e successive modifiche;

**RICONOSCIUTA** la necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo di aree e fondi confinanti con la sede Ferroviaria per richiamarli all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/02/1980;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle aree e fondi confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Ozieri, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, come descritti dagli artt. 52 e 55 del SPER 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

### **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza, a:

1. RFI – Direzione Territoriale Produzione Cagliari, ai fini dei controlli di competenza, da parte del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80;
2. alla Prefettura di Sassari;
3. all'Ufficio Polizia Ferroviaria di Chilivani;
4. al Comando Compagnia Carabinieri di Ozieri;
5. al Comando Polizia Locale di Ozieri;
6. alla pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Ozieri;
7. al messo comunale per la divulgazione della presente Ordinanza mediante affissione nel territorio del Comune di Ozieri, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

### **RENDE NOTO**

- che i trasgressori della presente Ordinanza sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32) L. 689/81 e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P.
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.
- che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

### **AVVERTE**

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse, potranno presentare ricorso presso il TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notifica all'Albo Pretorio Comunale on-line.

### **IL SINDACO**

**Prof. Marco Murgia**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Murgia Marco

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018

Lì 06-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Piras Marina